



## GIUNTA REGIONALE

### ALLEGATO B

#### RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

#### ***“Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A.”***

Il presente Disegno di Legge Regionale viene proposto, da un lato al fine di dare un primo e parzialmente esaustivo riscontro ai rilievi sulla gestione delle partecipazioni pubbliche della Regione che la Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti ha indicato sia nella sentenza n. 177/2019/RPS del 23/12/2019, sia nella delibera-ordinanza n. 49/2020 emessa nel giudizio di parifica del rendiconto generale dell'esercizio 2020.

Con il presente DDLR si dà concretezza al processo di fusione per incorporazione della società Abruzzo Sviluppo S.p.A. nella società Fi.R.A. S.p.A., i cui indirizzi operativi sono stati approvati con la DGR n. 228 del 28/04/2020.

Tali indirizzi prevedono, infatti, che, dopo l'approvazione del progetto di fusione e della proposta di statuto del nuovo organismo da parte delle Assemblee Straordinarie delle due società, si attui la cosiddetta Fase Legislativa, finalizzata alla “[...] predisposizione ed approvazione di un apposito atto di legge che, a seguito delle deliberazioni delle assemblee straordinarie delle due società, sancisca la nascita del nuovo organismo societario a seguito del progetto di fusione”. Tale fase è necessaria ad adeguare il dettato normativo vigente alla proposta di statuto che la Regione Abruzzo, in qualità di socio unico delle due società *in-house*, ha approvato alla fine del mese di giugno 2021.

In particolare,

- gli articoli da 1 a 3 recano disposizioni di carattere generale sulle società *in house* providing della Regione Abruzzo;
- gli articoli che vanno da 4 ad 8 sono relativi a modifiche di disposizioni normative relative alla società Fi.R.A. S.p.A.;
- l'articolo 9 tratta le disposizioni che sono abrogate con la presente legge regionale. In particolare il comma 3 è relativo alla società Abruzzo Sviluppo S.p.A.;
- l'articolo 10 disciplina la normativa dell'entrata in vigore della legge regionale.

#### **Disposizioni generali**

L'art. 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del disegno di legge regionale.

L'art. 2 nel definire gli indirizzi strategici per le società *in-house*, persegue la finalità di rendere strutturali le azioni e le funzioni strategiche delle società *in-house* programmandole nell'ambito del documento di economia e finanza regionale (DEFR) e le relative risorse finanziarie, nell'ottica della razionalizzazione delle funzioni regionali e del mantenimento degli equilibri di bilancio della società.



## GIUNTA REGIONALE

L'art. 3 prevede la possibilità che il controllo analogo venga esercitato congiuntamente ad altri enti pubblici, in considerazione del fatto che con la presente legge viene attribuita alla nascente società la natura di società *in-house* pluripartecipata.

### **Società Fi.R.A. S.p.A. - L.R. n. 87/1987 e L.R. n. 57/2017**

Per quanto concerne la società Fi.R.A. S.p.A. le modifiche proposte sono finalizzate:

- a) ad autorizzare il la fusione per incorporazione della società *in house* Abruzzo Sviluppo S.p.A. nella società Fi.R.A. (si veda l'art. 4);
- b) a rendere la società Fi.R.A. S.p.A. una società *in-house* pluripartecipata, al fine di ampliare la platea dei soggetti pubblici che possano fare affidamenti diretti alla società, assicurandole un incremento delle commesse, dando in tal modo riscontro ai rilievi evidenziati dalla Corte dei Conti (sentenza n. 177/2019; ordinanza n. 49/2020) la quale ha rilevato che “[...] *la mancata individuazione di Fi.R.A. nell’ambito del rapporto in house providing quale affidataria di ulteriori commesse, rischiano di compromettere l’equilibrio patrimoniale ed economico-finanziario della Società [...]*” (si veda l'art. 5);
- c) a razionalizzare gli incarichi che la Regione affida alla società evitando di ricorrere ad una pletora di singoli e disordinati atti amministrativi di affidamento, e prevedendo, invece, che la società diventi effettivamente un ente strumentale della Regione nell’attuazione della programmazione comunitaria FESR ed FSE, indicandola come soggetto incaricato per legge di svolgere attività di assistenza alle strutture regionali nella varie fasi di implementazione dei programmi di intervento, al fine di dare concreta attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi regionali indicati dall’organo politico e dando in tal modo riscontro ai rilievi evidenziati dalla Corte dei Conti (sentenza n. 177/2019; ordinanza n. 49/2020) (si veda l'art. 6);
- d) a rendere la proposta di statuto, che è stata approvata dalle Assemblee Straordinarie delle due società *in-house* il 29 di giugno 2021 nell’ambito del progetto di fusione presentato, conforme rispetto agli atti legislativi relativi. La proposta di statuto, rivista in base alle ulteriori indicazioni presenti nel disegno di legge (come ad esempio il divieto stabilito dall'art. 6, comma 4, della L.R. n. 87/1987, come novellato dall'art. 7 del presente disegno di legge) al termine della Fase Legislativa, dovrà essere approvata dall’Assemblea Straordinaria della società incorporante Fi.R.A. S.p.A. per sancirne definitivamente la nascita (si veda l'art. 7);
- e) a definire l’intervallo temporale che intercorre dalla pubblicazione della legge per la convocazione dell’Assemblea Straordinaria della nascente società che deve approvare il nuovo statuto societario che tenga conto del progetto di fusione e delle integrazioni stabilite nella presente legge, dando così inizio alla Fase Attuativa prevista come fase n. 7 nella DGR n. 228 del 28/04/2020 “*Fusione per incorporazione semplificata ex art. 2505 del codice civile di Fi.R.A. S.p.A. unipersonale e Abruzzo Sviluppo S.p.A. Indirizzi Operativi.*” (si veda l'art. 8);
- f) a definire l’intervallo temporale che intercorre dalla sottoscrizione dell’atto pubblico, con cui viene sancita la costituzione del nuovo organismo societario, per la convocazione dell’Assemblea chiamata a nominare il nuovo organo di amministrazione societario. (si veda l'art. 8).



## GIUNTA REGIONALE

### **Società Abruzzo Sviluppo S.p.A. - L.R. n. 40/2012**

Per quanto concerne la società Abruzzo Sviluppo S.p.A. le modifiche proposte sono finalizzate:

- a) ad abrogare l'articolo della L.R. n. 40/2012 che ne ha sancito la nascita quale organismo *in-house* della Regione (si veda l'art. 10, comma 4);
- b) per quanto concerne il resto degli articoli della L.R. n.40/2012 e di tutti gli altri atti normativi riferiti alla società Abruzzo Sviluppo S.p.A. al fine di evitare la farraginosità di un lavoro di modifica di singole disposizioni, è stato preferito prevedere la disposizione di cui all'art. 8 secondo comma.

Infine l'articolo 10, relativo alla norma finanziaria, prevede espressamente l'assenza di effetti finanziari dell'operazione di fusione sul bilancio regionale, non generando maggiori spese o entrate, in considerazione del fatto che già la DGR n. 228/2020, nella relazione accompagnatoria (presentata come Allegato A) ha indicato che tutta l'operazione di fusione per incorporazione non implica nuovi oneri per il bilancio regionale in quanto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies. Il progetto di fusione già approvato, infatti, è stato predisposto senza dare luogo a:

- definizione il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
- definizione le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante".

***Il Dirigente del Servizio  
Ing. Nicola Commito***

***Il Direttore del Dipartimento  
Avv. Germano De Sanctis***

***Il Componente della Giunta  
Sig. Daniele D'Amario***